

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'ESTETISTA, AI SENSI DELLA LEGGE N. 1/1990 E SS.MM E LEGGE REGIONALE N. 32/1992 E SS.MM.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La regolamentazione della formazione della figura dell'“Estetista” da parte della Regione Emilia-Romagna avviene sulla base di quanto previsto in ambito normativo nazionale, per il quale costituiscono riferimento:

- la Legge n. 1/1990 “Disciplina dell'attività di estetista” e ss.mm.;
- il D.M. n. 352/1994 “Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista”.

A livello regionale il riferimento normativo è la Legge regionale n. 32/1992 “Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista” e ss.mm., che prevede all'art.2, comma 1, che *“La formazione e gli esami finalizzati alla qualificazione professionale di estetista, a norma dell'articolo 3 della legge statale, sono realizzati ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e delle relative disposizioni attuative”.*

2. ITER PER LA QUALIFICA E PER L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE


I percorsi di qualificazione e di abilitazione all'attività professionale di Estetista in attuazione dell'art. 3, comma 1), della Legge n. 1/1990 “Disciplina dell'attività di estetista”, sono articolati come di seguito indicato.

I percorsi indicati sono equivalenti ai fini del conseguimento della qualifica e dell'abilitazione.

I percorsi sono rivolti alle persone che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Il grafico indica, in funzione delle competenze/esperienze/qualifiche in accesso, i potenziali percorsi per l'acquisizione della qualifica e dell'abilitazione.

Grafico 1 **Estetista** - Iter per la qualifica e per l'abilitazione professionale



Per i giovani che hanno conseguito o conseguiranno in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, che si concluderanno nell'a.s. 2021/2022, la qualifica di **“Operatore alle cure estetiche”** è disposto un regime transitorio di percorsi di qualificazione e abilitazione specifici, come descritto nel successivo par. 3.3 *“Percorsi in regime transitorio”*.

Allo stesso modo è disposto un regime transitorio per le persone che hanno conseguito o conseguiranno la qualifica di **“Operatore alle cure estetiche”** in esito ai percorsi di formazione professionale rivolti a coloro che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

3. STANDARD FORMATIVI

Gli standard formativi di seguito indicati fanno riferimento ai percorsi rivolti a persone che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione, finalizzati al conseguimento della qualifica di Estetista e ai corsi previsti per l'abilitazione professionale:

- i **percorsi per l'acquisizione della qualifica di Estetista** sono volti all'acquisizione delle competenze definite nella figura regionale di "Estetista" e prevedono in esito al servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) e previo superamento dell'esame, il rilascio di un certificato di qualifica che consente lo svolgimento dell'attività di estetista in qualità di dipendente o socio;
- i **percorsi per l'abilitazione professionale** cui possono accedere coloro che abbiano già acquisito la qualifica di Estetista o che abbiano svolto un'esperienza lavorativa ai sensi della Legge n.1/1990, sono finalizzati, a seguito di specifico esame, al rilascio di un attestato di abilitazione necessario per l'esercizio dell'attività in qualità di lavoro autonomo o come responsabile tecnico.

3.1 PERCORSI PER LA QUALIFICA DI ESTETISTA

3.1.A Corso di "qualificazione" - 1800 ore

Assume come obiettivo formativo lo standard professionale della qualifica regionale di "Estetista", di cui alla DGR n. 1148/2020.

Il corso deve prevedere una quota di ore di stage compresa tra il 30% e il 40% del monte ore complessivo, da realizzarsi in contesti lavorativi caratterizzati da processi e attività coerenti con quelli di riferimento della qualifica.

I partecipanti occupati in imprese del settore sono esentati dalla frequenza dello stage.

A coloro che siano in possesso di eventuali titoli conseguiti in esito a corsi di formazione formalmente autorizzati/riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni competenti o di esperienze lavorative coerenti, il soggetto attuatore può riconoscere un credito formativo, la cui entità dovrà essere determinata in base alle modalità di riconoscimento dei crediti previste dalla propria deliberazione n. 1298/2015 par. 13.3.6.

3.1.B Corso di "qualificazione" - 900 ore

Assume come obiettivo formativo lo standard professionale della qualifica regionale di "Estetista", di cui alla DGR n. 1148/2020.

Possono accedere al corso unicamente le persone in possesso della

qualifica regionale di **"Operatore della bellezza e del benessere"**, di cui alla DGR n. 1691/2020.

Il corso deve prevedere una quota di ore di stage compresa tra il 30% e il 40% del monte ore complessivo, da realizzarsi in contesti lavorativi caratterizzati da processi e attività coerenti con quelli di riferimento della qualifica.

I partecipanti occupati in imprese del settore sono esentati dalla frequenza dello stage.

Ai partecipanti che, oltre la qualifica che costituisce titolo di accesso, siano in possesso di esperienza lavorativa coerente, il soggetto attuatore può riconoscere un credito formativo, la cui entità dovrà essere determinata in base alle modalità di riconoscimento dei crediti previste dalla propria deliberazione n. 1298/2015, par. 13.3.6.

3.1.C Corso di "qualificazione" - 600 ore

Assume come obiettivo formativo lo standard professionale della qualifica regionale di "Estetista", di cui alla DGR n. 1148/2020.

Possono accedere al corso unicamente le persone in possesso della qualifica regionale di **"Operatore trattamenti estetici"** di cui alla DGR n. 1691/2020 conseguita nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) e non abbiano acquisito la qualifica con valore di Diploma di "Estetista".

Il corso deve prevedere una quota di ore di stage compresa tra il 30% e il 40% del monte ore complessivo, da realizzarsi in contesti lavorativi caratterizzati da processi e attività coerenti con quelli di riferimento della qualifica.

I partecipanti occupati in imprese del settore sono esentati dalla frequenza dello stage.

Ai partecipanti che, oltre la qualifica che costituisce titolo di accesso, siano in possesso di esperienza lavorativa coerente, il soggetto attuatore può riconoscere un credito formativo, la cui entità dovrà essere determinata in base alle modalità di riconoscimento dei crediti previste dalla propria deliberazione n. 1298/2015, par. 13.3.6.

3.2 CORSI FINALIZZATI ALL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE

3.2.A Corso di "specializzazione" - 600 ore

Possono accedere al corso unicamente le persone che hanno già conseguito la qualifica di "Estetista":

- nell'ambito dei percorsi di qualificazione da 1800 ore, 900 ore o

600 ore;

- nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale al termine del percorso del quarto anno per il diploma professionale.

Assume come obiettivi formativi minimi quelli previsti dall'art. 2, comma 3, del D.M. 352/1994.

Il massimo di assenze consentite è del 10% del monte ore complessivo.

Il corso può prevedere uno **stage**, in imprese del settore, di durata non superiore al 40% del monte ore complessivo.

I partecipanti occupati nelle imprese del settore sono esentati dalla frequenza dello stage.

3.2.B Corso "teorico" - 300 ore

Possono accedere al corso unicamente le persone che hanno svolto un'esperienza di apprendistato seguita da almeno un anno di lavoro qualificato oppure un periodo di lavoro qualificato di almeno tre anni, ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. b) e c) della Legge n. 1/1990.

La verifica dei requisiti di accesso è nella responsabilità del soggetto attuatore al quale è assegnato anche il compito dei controlli sulla documentazione e sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti.


Assume come obiettivi formativi minimi quelli previsti dall'art. 3 del D.M. 352/1994.

Il massimo di assenze consentite è del 10% del monte ore.

3.3 PERCORSI IN REGIME TRANSITORIO

Per le persone che hanno conseguito o conseguiranno la qualifica di **"operatore alle cure estetiche"** - sia in esito a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale che in esito a percorsi di formazione professionale rivolti alle persone che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione - è previsto un regime transitorio di percorsi per l'acquisizione della qualifica e dell'abilitazione professionale di Estetista, articolati come di seguito indicato.

Grafico 2 **Estetista** - Iter in regime transitorio



Caso A)

Il **corso di riallineamento di 100 ore** previsto per il caso A) va inteso quale integrazione del percorso per il conseguimento della qualifica con valore di Diploma di 'Estetista', i cui obiettivi formativi sono costituiti dallo standard professionale di cui alla DGR n. 1148/2020.

Il corso, di natura prevalentemente pratica, riguarda i seguenti contenuti formativi minimi:

- Cosmetologia: approfondimenti;
- Dermatologia: approfondimenti;
- Principali procedure e tecniche per l'esecuzione dei principali trattamenti estetici:
 - Trattamenti purificanti e tonificanti al viso ed al corpo;
 - Principali massaggi base: elementi comuni e peculiarità;
 - Tecniche di manicure e pedicure: approfondimenti;
 - Elementi di trucco;
 - I principali macchinari estetici: funzionalità e modalità di utilizzo.

Caso B)

La **misura compensativa prevista nel caso B)** è definita nella responsabilità del soggetto attuatore sia in termini di durata che di contenuto, al fine di garantire ai potenziali candidati di accedere all'esame di qualifica adeguatamente preparati. La compensazione dovrà essere attivata solo nel caso in cui l'ente valuti che le

competenze acquisite dalla persona nel percorso di quarto anno non garantiscano la copertura dello standard professionale di 'Estetista' di cui alla DGR n. 1148/2020, quale oggetto specifico dell'esame di qualifica. In tutti i casi il soggetto attuatore dovrà documentare la valutazione effettuata. Se in esito alla valutazione sussistono le condizioni per l'attivazione della misura compensativa, il soggetto attuatore dovrà definire formalmente in termini di durata, contenuti e modalità la misura stessa, tracciarne la realizzazione e documentare la valutazione degli esiti.

Tale documentazione sulla verifica delle condizioni di accesso all'esame, da conservare agli atti del soggetto attuatore, costituisce parte il dossier delle evidenze, che unitamente al possesso del diploma di IV anno costituisce documentazione di accesso all'esame.

Resta nell'autonomia del soggetto attuatore attivare la misura compensativa nell'ambito di attività formative autorizzate e dare adeguata comunicazione utilizzando il sistema informativo SIFER.

Caso C)

Il **corso di qualificazione di 900 ore (caso C)**, si realizza secondo quanto indicato al par. 3.1.B.

Il **corso di specializzazione di 600 ore finalizzato all'abilitazione**, previsto per tutti i suddetti casi, si realizza secondo quanto indicato al par. 3.2.A.

4. ESAMI E CERTIFICAZIONI

4.1 Corsi per la Qualifica di 1800, 900 e 600 ore

Questi corsi, essendo finalizzati all'acquisizione della qualifica regionale di "Estetista", presuppongono la concomitante attivazione del "Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione" (SRFC), ai sensi della DGR 739/2013 e ss.mm.

L'attestato rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale è un "**Certificato di Qualifica professionale**".

4.2 Corso di specializzazione di 600 ore e corso teorico di 300 ore, finalizzati all'abilitazione professionale

Il raggiungimento degli obiettivi formativi del "corso di specializzazione" e del "corso teorico" è verificato attraverso un esame abilitante.

L'attestato rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale

è un **"Attestato di abilitazione"**.

Gli esami devono essere sostenuti davanti a una **commissione** composta da:

- **un membro interno**, facente parte dell'elenco regionale degli esperti dei processi valutativi (EPV), con funzioni di Presidente;
- **due membri esterni**, individuati dall'elenco regionale degli esperti d'area professionale/qualifica (EAPQ):
 - un EAPQ per la qualifica di Estetista, area professionale "Erogazione servizi estetici";
 - un EAPQ per la qualifica di Tecnico esperto nella gestione aziendale, area professionale "Gestione processi, progetti e strutture".

Tutti i ruoli impegnati in Commissione devono assicurare la propria terzietà rispetto al processo di sviluppo delle competenze oggetto di accertamento e valutazione.

Per i compensi degli esperti si fa riferimento ai parametri stabiliti per il ruolo di commissario nelle Commissioni d'esame SRFC di cui alla DGR 739/2013, come indicato al par. 7.2.5.6 "Massimali di costo" della DGR 1298/2015.

5. SOGGETTI ATTUATORI

Possono realizzare i corsi di formazione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi della DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii.

I corsi per la qualificazione di cui al punto 3.1 dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l'autorizzazione delle attività formative per le qualifiche regionali soggette a regolamentazione nazionale.

I corsi per l'abilitazione professionale di cui al punto 3.2 dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l'autorizzazione delle attività formative regolamentate.